

Mantenimento della previdenza dopo licenziamento

Età minima e obbligo di AVS

Il mantenimento è possibile se ha almeno 58 anni o se ha raggiunto l'età minima inferiore definita nel piano di previdenza del suo datore di lavoro. Inoltre, deve continuare ad essere soggetto all'obbligo di contribuzione AVS anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Dati impresa

Impresa Numero di assicurazione

Dati assicurato

Cognome Nome

Via/no./aggiunta CAP/Località (paese)

Data di nascita Stato civile Numero di assicurazione sociale

E-mail per chiarimenti Numero di telefono per chiarimenti

Tipo di scioglimento del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è stato sciolto in seguito a:

- licenziamento da parte del datore di lavoro
- contratto di risoluzione consensuale
- rischio di licenziamento imminente da parte del datore di lavoro

Obbligo di contribuzione AVS

Continuerò a versare i contributi AVS

Tipo di mantenimento

solo contributi di rischio contributi di risparmio e di rischio

Salario per il mantenimento della previdenza

- mantenimento dell'ultimo salario annuo assicurato
- mantenimento della metà dell'ultimo salario annuo assicurato

Il salario annuo determinante su cui viene mantenuta la previdenza corrisponde alla somma dei salari assicurati dei piani di base ed eventuali piani complementari (nel caso dei piani bonus si tiene conto del salario di rischio). Il mantenimento di questa somma viene effettuato nell'ambito del piano di base. Un successivo adeguamento del salario scelto non è possibile.

Contributi di risparmio volontari

I contributi di risparmio volontari dovranno essere mantenuti come segue:

- 0 % del salario assicurato
- Percentuale dei contributi di risparmio volontari come prima del licenziamento

**Informazione/
dichiarazione**

L'assicurato acconsente a sostenere tutti i contributi del datore di lavoro e del dipendente (inclusi eventuali contributi di risparmio volontari selezionati) sulla base del salario desiderato. Il mantenimento della previdenza si applica alla somma dei salari assicurati di tutti i piani di previdenza esistenti al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza.

I contributi vengono fatturati all'assicurato direttamente dalla CPE e devono essere pagati entro 30 giorni. In caso di mancato pagamento dei contributi la CPE può annullare l'assicurazione.

Se il mantenimento della previdenza è durato più di due anni, l'avere di vecchiaia può essere percepito solo sotto forma di rendita di vecchiaia. La liquidazione di capitale non è più possibile. Inoltre non sono più ammessi né i prelievi anticipati né la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazione.

L'assicurato può disdire il mantenimento della previdenza in qualsiasi momento, per iscritto, alla fine del mese con un preavviso di 30 giorni. Il mantenimento cessa automaticamente quando si verifica il rischio invalidità o decesso, ma al più tardi al raggiungimento dei 65 anni di età. L'assicurazione cessa inoltre quando l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, al quale devono essere trasferiti almeno 2/3 dell'avere.

Questa dichiarazione è definitiva e deve essere presentata alla CPE entro 3 mesi dall'uscita dalla CPE. L'assicurazione inizia subito dopo che l'assicurazione ordinaria è terminata a causa della cessazione del rapporto di lavoro.

Con la sua firma il datore di lavoro conferma che il rapporto di lavoro è stato sciolto come indicato sotto «Tipo di scioglimento del rapporto di lavoro».

Firme

Luogo, data

Firma assicurato

.....

.....

Luogo, data

Firma/timbro impresa

.....

.....

Ulteriori spiegazioni sulla protezione dei dati sono disponibili sulla nostra homepage alla voce "Informativa sulla protezione dei dati"